

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO

PRESIDENTE REL.

DOTT. ALESSIA BUSATO

GIUDICE

DOTT. ANGELICA CASTELLANI

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1514 del ruolo generale dell'anno 2015

vertente tra

POLIPLAST S.P.A.

attrice, con gli avv.ti Ernesto Tucci e Enrico Codignola

e

ALESSIO MARTINA, LUISA ETTORINA SANGALETTI

convenuti, con l'avv. Simone Pastori

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30.5.2019 e perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.

MOTIVAZIONE

1. La causa è stata promossa da Poliplast s.p.a. (da ora, per brevità, Poliplast), che, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 26.1.2015, ha convenuto in giudizio i coniugi Alessio Martina e Luisa Ettorina Sangaletti per ottenere: a) la condanna del Martina (già socio unico e liquidatore della società – nel frattempo cancellata - Teknitank s.r.l. – da ora Teknitank -) alla restituzione della somma di € 90.000,00= percepita in qualità di socio all'esito della liquidazione di Teknitank, nonché al risarcimento dei danni (quantificati in € 232.151,68=, oltre accessori) cagionatili nella qualità di liquidatore sempre di Teknitank; b) la declaratoria di revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto "di assegnazione di bene patrimoniale" notaio Coppola Bottazzi in data 7.3.2011, nn. 55789 rep. – 28669 racc., col quale il Martina aveva ceduto alla moglie Sangaletti ("in attuazione degli accordi contenuti nel verbale dell'indicata separazione") la quota di ½ di beni immobili siti nei comuni di Toscolano Maderno e Calcinata, meglio descritti in detto atto.

Poliplast ha, in particolare, allegato che: a) per effetto di forniture effettuate in favore di Teknitank aveva maturato un credito nei confronti di quest'ultima di € 178.793,63=, oltre accessori; b) a seguito dell'inadempimento di Teknitank, aveva quindi ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo citato, oltre interessi e spese; c) persistendo l'inadempimento di Teknitank, con scrittura privata 12.12.2011 le parti avevano concordato lo stralcio del credito, obbligandosi la debitrice al pagamento della minor somma di € 105.000,00= portata da 42 cambiali con scadenza mensile; d) Teknitank aveva provveduto al pagamento delle prime otto cambiali (per € 20.000,00=) omettendo, in seguito, ogni ulteriore pagamento; e) da successive verifiche era emerso che il Martina aveva provveduto alla cancellazione di Teknitank, lasciando insoddisfatto il residuo credito di essa attrice; f) dalla lettura del bilancio finale di liquidazione di Teknitank emergeva che il Martina aveva percepito la somma di € 90.000,00= quale residuo attivo di liquidazione, sebbene residuasse, quantomeno, il proprio credito insoddisfatto; g) il Martina aveva completato il proprio disegno distrattivo, alienando, nel marzo del 2011, alla coniuge Sangaletti la proprietà degli unici beni immobili (quote) presenti nel proprio patrimonio.

Il Martina e la Sangaletti si sono costituiti in giudizio contestando sotto vari profili la fondatezza delle domande attrici e hanno concluso per il rigetto delle stesse, con vittoria di spese.

La causa è stata istruita mediante produzione di documenti, espletamento di c.t.u. contabile e assunzione di prove orali; all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.5.2019 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

2. Va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta Sangaletti con riferimento alla domanda di revoca ex art. 2901 c.c., in difetto di impugnazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Bergamo ha dichiarato la propria incompetenza, statuendo la competenza di questo tribunale.

L'eccezione risulterebbe, in ogni caso, infondata, atteso che, per giurisprudenza costante, la competenza in tema di azione revocatoria ordinaria si determina in relazione al credito cautelato con tale azione (fra le altre, con riferimento alla competenza per valore e territorio, Cass. 5402/2004 e 7377/1993).

3. Nel merito, le domande attrici sono parzialmente fondate e meritano perciò accoglimento nei limiti di cui ora si dirà.

4. La domanda di condanna del Martina, quale socio unico di Teknitank, alla restituzione della somma di € 90.000,00= (asseritamente) percepita quale residuo attivo di liquidazione è infondata e va perciò respinta.

La c.t.u. espletata, non contestata, ha accertato la chiara insussistenza di alcun residuo attivo all'esito della liquidazione di Teknitank.

Il c.t.u. ha, in particolare, verificato le scritture contabili di Teknitank e ricostruito l'effettivo andamento delle operazioni di liquidazione, accertando che le somme liquide realizzate nel corso di tali operazioni sono state impiegate dal Martina per il pagamento solo parziale dei creditori della società, rimasti in gran parte insoddisfatti.

Il pagamento di € 90.000,00= in favore del socio unico Martina risulta perciò solo apparente e costituisce l'effetto della formulazione del tutto impropria del bilancio finale di liquidazione (redatto peraltro dallo stesso Martina).

Ne è conferma, d'altronde, la totale assenza di riscontri documentali del (quantomeno in apparenza rilevante) movimento finanziario (il c.t.u. conclude la sua indagine osservando correttamente che "a seguito delle suddette scritture contabili, è evidente che nulla rimaneva da ripartire a favore dei soci, non essendoci alcuna attività liquidabile (cassa, banca) ed essendo stato stralciato l'unico credito esigibile presente in contabilità").

5. La domanda di condanna sempre del Martina, quale liquidatore di Teknitank, al risarcimento dei danni va di contro accolta.

Emerge difatti dagli accertamenti svolti dal c.t.u. la sostanziale distrazione della quasi totalità dei beni sociali operata dal Martina, utilizzando quale controparte una società che appare a lui comunque riferibile.

Il c.t.u. ha difatti rilevato l'emissione di tre fatture di vendita emesse da Teknitank nei confronti di Martina s.r.l. (società di cui era legale rappresentante la coniuge del Martina, Luisa Etorina Sangaletti), relative alla vendita – per la quasi totalità - di beni strumentali di Teknitank, per il complessivo importo di € 1.454.500,00= oltre iva (fattura in data 30.8.2012 di € 500.000,00=, oltre iva; fattura in data 29.9.2012 di € 500.000,00=, oltre iva; fattura in data 31.10.2012 di € 454.500,00=, oltre iva).

Il complessivo credito vantato da Teknitank nei confronti di Martina s.r.l., pari a € 1.677.387,00= alla data del 5.12.2012 (formato dalle tre fatture citate e ulteriori modesti importi per canoni di locazione), viene poi stralciato (in pari data) dalle scritture contabili con addebito del conto "perdite su crediti", causale "giroconto" (pag. 7 della c.t.u.).

Teknitank (rappresentata da Alessio Martina) ha perciò alienato a Martina s.r.l. la gran parte dei propri beni strumentali, maturando nei confronti della società acquirente un consistente credito, al quale ha tuttavia immediatamente e "inspiegabilmente" rinunciato; si tratta di una condotta che rivela,

quantomeno, una inescusabile negligenza del liquidatore e determina un chiaro danno per i creditori sociali ai quali sono stati sottratti i beni (o il loro ricavato) destinati alla loro soddisfazione.

Quanto all'effettivo valore dei beni ceduti a Martina s.r.l. (senza incasso, di fatto, di alcun corrispettivo), rileva il collegio come il prezzo indicato nelle tre fatture citate risulti, all'evidenza, eccessivo, soprattutto se rapportato al ben più modesto valore contabile degli stessi (vedi risultanze dei bilanci al 31.12.2010 e 31.12.2011 riepilogate dal c.t.u.); tale prezzo è stato tuttavia fissato dallo stesso Martina, nella sua qualità di liquidatore di Teknitank, e il valore contabile dei beni ceduti eccede, in ogni caso, il credito risarcitorio vantato da Poliplast (pari, in sostanza, all'entità del credito commerciale rimasto insoddisfatto, maggiorato degli accessori).

Il Martina va perciò condannato al pagamento, in favore di Poliplast, della somma di € 232.151,68=, a titolo di risarcimento del danno cagionato, sulla scorta del conteggio del proprio credito commerciale elaborato dalla società attrice, rimasto privo di specifica contestazione.

Trattandosi poi di credito risarcitorio, e perciò, di valore, l'importo indicato deve essere assoggettato a rivalutazione e si determina pertanto all'attualità, con criterio equitativo che tiene conto del tempo trascorso dalla data del fatto illecito a oggi e della modesta entità del fenomeno inflattivo manifestatosi in tale periodo, in € 250.000,00=; somma comprensiva degli interessi legali via via maturati sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e sulla quale spettano gli ulteriori interessi da detta data sino al saldo.

6. La domanda di revoca dell'atto di "assegnazione di bene patrimoniale" in data 7.3.2011 richiamato sub 1. è infondata e va perciò respinta.

L'atto di assegnazione impugnato risulta posto in essere, come accennato, "in attuazione degli accordi contenuti nel verbale dell'indicata separazione"; verbale che (vedilo prodotto in copia da entrambi i convenuti, doc. n. 2) prevede espressamente, al punto 5) "darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che a definizione dei loro rapporti patrimoniali il sig. MARTINA trasferirà alla sig.ra SANGALETTI il 50% di sua proprietà dei seguenti immobili:...".

L'atto di assegnazione deve inoltre ritenersi anteriore al sorgere del credito risarcitorio vantato da Poliplast nei confronti del Martina quale liquidatore di Teknitank (il credito deve ritenersi sorto per effetto degli atti di alienazione dei beni strumentali posti in essere dal Martina nell'estate/autunno del 2012), dovendosi, come ovvio, tenere nettamente distinto il credito (essenzialmente risarcitorio) vantato da Poliplast nei confronti del Martina, oggetto del presente giudizio, da quello vantato dalla stessa Poliplast nei confronti di Teknitank per le forniture eseguite negli anni 2008/2009.

L'atto deve infine ritenersi di natura onerosa, perché compiuto, quantomeno in apparenza, "in attuazione degli accordi contenuti nel verbale dell'indicata separazione".

In punto di diritto, nella materia a questi fini analoga dell'azione revocatoria diretta a provocare l'inefficacia (relativa) di un contratto di compravendita posto in essere in esecuzione di un contratto preliminare, la corte di legittimità ha anche di recente ribadito che "in tema di azione revocatoria, sono soggetti a revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., i contratti definitivi stipulati in esecuzione di un contratto preliminare, ove sia provato il carattere fraudolento del negozio con il quale il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, e tale prova può essere data nel giudizio introdotto con la domanda revocatoria del contratto definitivo, indipendentemente da un'apposita domanda volta a far dichiarare l'inefficacia del contratto preliminare" e che "il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato; pertanto, la sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti" (così Cass. 15215/2018, da cui sono tratte entrambe le massime).

Sulla scorta di tale premessa, rileva il collegio che gli elementi in atti non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'elemento soggettivo dell'azione proposta, da ravvisarsi (trattandosi di atto a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito) nella dolosa preordinazione comune al debitore e al terzo acquirente.

Emerge difatti dalla documentazione prodotta che il Martina e la Sangaletti hanno depositato il ricorso per la separazione personale avanti al Tribunale di Bergamo in data 28.12.2010, comparendo poi avanti al presidente di quel tribunale il 27.1.2011.

Il decreto di omologa della separazione reca la data del 21.2.2011 e i coniugi (separati) hanno quindi stipulato l'atto di "assegnazione di bene patrimoniale" alcuni giorni dopo, come ricordato, il 7.3.2011.

Poliplast ha agito in via monitoria per il recupero vantato nei confronti di Teknitank ottenendo il decreto ingiuntivo nell'agosto 2011 (il decreto è stato notificato nel mese di settembre) e le parti hanno sottoscritto nel successivo mese di dicembre la ricordata scrittura privata in forza della quale Teknitank si obbligava al pagamento della somma di € 105.000,00=, garantita dal rilascio di 42 cambiali dell'importo di € 2.500,00= ciascuna.

E' poi pacifico che Teknitank ha provveduto al pagamento delle prime otto cambiali per complessivi € 20.000,00=, cessando i propri pagamenti solo nel mese di settembre 2012, mentre gli accertamenti compiuti dal c.t.u. confermano che Teknitank ha provveduto alla completa alienazione dei propri beni strumentali con le ricordate operazioni dell'agosto/ottobre 2012.

L'obbligo di trasferimento delle quote immobiliari in favore della coniuge risulta quindi assunto dal Martina all'incirca due anni prima dell'insorgenza del credito risarcitorio di Poliplast e gli elementi in atti non consentono di ritenere la natura sicuramente simulata della separazione Martina/Sangaletti (sul punto, vedi tuttavia *infra*).

Teknitank ha, come ricordato, provveduto al pagamento delle prime otto cambiali e tale circostanza appare incompatibile con un disegno del Martina preordinato sin dall'origine a pregiudicare le prospettive di soddisfazione di Poliplast: la valutazione complessiva dei fatti oggetto di causa appare difatti più compatibile con una diversa collocazione temporale del disegno distrattivo del Martina, da collocarsi al termine dell'estate del 2012, quando Teknitank, da un lato, cedeva i propri beni a Martina s.r.l., senza incassare, di fatto, alcun corrispettivo e, dall'altro, cessava i pagamenti dei titoli rilasciati in favore di Poliplast.

In difetto di prova dell'elemento della dolosa preordinazione in capo anche al solo Martina, resta poi irrilevante accertare l'effettiva natura (reale o simulata) della separazione dei coniugi Martina/Sangaletti (che, a distanza di più di un anno dalla loro separazione, continuavano a concludere discutibili affari e lavorano tuttora, quali dipendenti, per altra società: Martina Stampi s.r.l.); la natura gratuita dell'atto renderebbe irrilevante l'indagine in ordine all'elemento soggettivo con riferimento al solo soggetto acquirente, restando tuttavia confermata la necessità di tale elemento con riguardo alla persona del debitore, autore dell'atto di disposizione.

Ribadito pertanto il difetto di adeguata prova dell'elemento soggettivo dell'azione proposta, la domanda revocatoria, come accennato, va respinta.

7. Il convenuto Martina, sostanzialmente soccombente, va condannato, alla rifusione delle spese sostenute dalla società attrice per il presente giudizio, che si liquidano (tenuto conto dell'importo per cui è condanna) in complessivi € 13.430,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra la società attrice e la convenuta Sangaletti: la domanda di revoca proposta anche nei suoi confronti è respinta, ma la ricostruzione dei fatti operata sub 5. rivela la consapevole partecipazione della Sangaletti alle (censurabili) operazioni liquidatorie compiute dal Martina nell'estate/autunno 2012.

Le spese di ctu, come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido e del convenuto Martina nei rapporti interni.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, condanna il convenuto Alessio Martina, al pagamento, in favore della attrice Poliplast s.p.a., della somma di € 250.000,00=, con gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo nonché della somma di € 13.430,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite; rigetta la domanda ex art. 2901 c.c.; compensa per intero le spese di lite fra le parti Poliplast s.p.a. e Luisa Ettorina Sangaletti; pone le spese di ctu definitivamente a carico di tutte le parti in solido e del convenuto Martina nei rapporti interni.

Così deciso in Brescia l'8.10.2019.

Il presidente estensore
dott. Raffaele Del Porto